

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

60.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO BOGI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIANFRANCO TAGLIABUE**

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Salerno ed altri: Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4153);	Tagliabue ed altri: Norme per la prevenzione e la limitazione dei danni derivanti dal tabagismo e per la regolamentazione della propaganda dei prodotti da fumo (1202);
Seppia: Regolamentazione della pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo nazionale od estero (555);	Garavaglia ed altri: Norme concernenti la pubblicità informativa dei prodotti da fumo (1735);
Testa Enrico ed altri: Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, divieto di fumare in determinati locali, e la pubblicità dei prodotti da fumo (827);	Fiori: Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (1808);
Ferrarini ed altri: Norme per scoraggiare la pratica del fumo (1039);	Testa Antonio ed altri: Norme disciplinanti il divieto di fumare (2235);
Tamino ed altri: Norme per la tutela della salute dalla nocività dei prodotti da fumo (1108);	Angelini Piero Mario ed altri: Modificazioni della normativa sul divieto di fumare in determinati locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e regolamentazione dell'attività di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (2480) 3
	Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> 3, 11

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1991

	PAG.		PAG.
Marinucci Elena, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	6	tri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri e Pisicchio: Norme di riordino del settore farmaceutico (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2119-2196-3190-4512-4619-4658-4675-4680-4724-4900-4936-5234-B) .	11
Saretta Giuseppe (gruppo DC)	7	Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	12, 13
Tagliabue Gianfranco (gruppo comunista-PDS)	6, 8	Brunetto Arnaldo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	12
Tamino Gianni (gruppo verde)	6, 7		
Testa Antonio (gruppo PSI)	4		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed al-			

La seduta comincia alle 15,45.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Salerno ed altri: Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4153); Seppia: Regolamentazione della pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo nazionale od estero (555); Testa Enrico ed altri: Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, divieto di fumare in determinati locali, e la pubblicità dei prodotti da fumo (827); Ferrarini ed altri: Norme per scoraggiare la pratica del fumo (1039); Tamino ed altri: Norme per la tutela della salute dalla nocività dei prodotti da fumo (1108); Tagliabue ed altri: Norme per la prevenzione e la limitazione dei danni derivanti dal tabagismo e per la regolamentazione della propaganda dei prodotti da fumo (1202); Garavaglia ed altri: Norme concernenti la pubblicità informativa dei prodotti da fumo (1735); Fiori: Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (1808); Testa Antonio ed altri: Norme disciplinanti il divieto di fumare (2235); Angelini Piero Mario ed altri: Modificazioni della normativa sul divieto di fumare in determinati locali pubblici, sui mezzi di trasporto

pubblico e regolamentazione dell'attività di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri: « Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1989; e dei deputati Seppia: « Regolamentazione della pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo nazionale od estero »; Testa Enrico ed altri: « Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, divieto di fumare in determinati locali, e la pubblicità dei prodotti da fumo »; Ferrarini ed altri: « Norme per scoraggiare la pratica del fumo »; Tamino ed altri: « Norme per la tutela della salute dalla nocività dei prodotti da fumo »; Tagliabue ed altri: « Norme per la prevenzione e la limitazione dei danni derivanti dal tabagismo e per la regolamentazione della propaganda dei prodotti da fumo »; Garavaglia ed altri: « Norme concernenti la pubblicità informativa dei prodotti da fumo »; Fiori: « Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo »; Testa Antonio ed altri: « Norme disciplinanti il divieto di fumare »; Angelini Piero Mario ed altri: « Modificazioni della normativa sul divieto di fumare in determinati locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e regolamentazione dell'attività di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

ANTONIO TESTA. Desidero illustrare al rappresentante del Governo ed ai colleghi della Commissione le linee portanti della proposta di legge n. 2235 di cui sono primo firmatario, per altro sottoscritta da molti colleghi, compresi coloro che hanno con me condiviso l'introduzione del divieto di fumare nelle sedute pubbliche, ispirato alla stessa ragione che presiede la proposta di legge, ossia la tutela della comunità non contro il fumo in quanto tale — nel nostro paese il cittadino è libero di fumare — ma contro il fumo passivo.

È necessario capire la difficoltà di pervenire in Italia alla definizione di una normativa ed al suo aggiornamento: nel 1991 siamo ancora legati ad una disciplina superata in tutte le nazioni civili. Questo è il motivo per il quale, a mio parere, non dobbiamo adottare una normativa parziale in quanto ciò significherebbe dare già per scontato che essa risulterebbe superata entro poco tempo. Dobbiamo inoltre tenere conto di quale sia il meccanismo attuativo delle norme che, anche quando sono cogenti, vengono normalmente disattese.

Purtroppo, in base alla cultura diffusa, si assiste ad una sorta di grande gioco a guardie e ladri, in quanto il cittadino ritiene sempre che le disposizioni vigenti siano state introdotte per opprimerlo: basta passare una serata a Roma per constatare quanti automobilisti passino con il semaforo rosso, quasi che esso fosse un impedimento a transitare invece che uno strumento volto a tutelare l'incolumità del guidatore e dei terzi. Non parliamo poi delle norme relative all'utilizzo delle cinture di sicurezza, ampiamente disattese.

Nel momento in cui, finalmente, si discute di una disciplina diretta a modificare il costume, non possiamo non tenere presente una cultura in materia di consumo del tabacco che non si propone di tutelare il cittadino costretto a subire un'azione, quella del fumare, che peraltro

non è naturale, in quanto nessuno nasce con la sigaretta in bocca. Analogamente, nessuno dovrebbe essere tenuto a subire la decisione di qualcuno di spargere nell'aria, per esempio, profumi, perché ciò rappresenterebbe un illecito.

Si ritiene invece che fumare, prescindendo dalla necessità di tutelare i non fumatori (vi è chi prova un vero e proprio rigetto nei confronti del fumo, o presenta allergia e sintomi di soffocamento quando si trova in un ambiente di fumatori) sia un segno di libertà. Sono stato accusato di essere illiberale perché ritenevo che fossero i fumatori a dover comprimere la propria esigenza per rispetto nei confronti dei non fumatori. Riconosco che fumare possa essere un piacere e ritengo che il fumo rappresenti una scelta in ordine alle modalità con le quali soddisfare il proprio spirito ed il proprio corpo essendo stato io stesso un fumatore, ma il rispetto per gli altri deve prevalere.

La medicina ha fatto registrare continui progressi e non è più seriamente dubitabile il rapporto, ripetutamente denunciato, tra fumo e cancro (tutte le campagne dirette a dimostrare l'inesistenza di questo nesso in realtà sono mistificazioni), nonché tra fumo e malattie cardiocircolatorie, della gola, dello stomaco e via dicendo. Il fatto più tragico è che il fumatore che, in luogo chiuso, respira il fumo di tre sigarette si trova ad averne involontariamente fumata una. Si dice, anzi, che il fumo passivo sia più pericoloso poiché non passa attraverso il filtro e rappresenta un condensato delle conseguenze negative del fumare. Non è seriamente dubitabile che il fumo rappresenti un attentato alla salute e, dal mio punto di vista, non è discutibile che il principio attualmente vigente debba essere rovesciato: è il non fumatore che deve essere tutelato rispetto al fumatore che, peraltro, non deve essere demonizzato né fiscalizzato. Sono contrario, infatti, all'aumento delle tasse sulle sigarette poiché dà luogo ad un'inutile persecuzione; è necessario, invece, un trattamento fiscale equo allo stesso modo di quanto avviene

per l'alcool. Non dobbiamo, infatti, giungere al dovere di non fumare: lo si può fare purché ciò non comprima la libertà di altri.

La proposta di legge da me presentata, che non mira a formulare giudizi moralistici, a differenza di altre cerca di invertire la rincorsa che porta a vietare il fumo in altre stanze o stanzette. Nessuna legge, infatti, può ritenersi soddisfacente rispetto a tale risultato perché ci sarà sempre un luogo non citato frequentato da più persone. Tutte le casistiche che ho esaminato, del resto, mi sembrano insoddisfacenti; basti considerare nella città di Roma il numero dei bar e dei *club privé* per soli soci.

L'articolo 1 prevede il divieto di fumare salvo che ciò non avvenga all'aria aperta e nelle residenze, dimore o domicili privati e sui mezzi di trasporto privati non adibiti al trasporto pubblico di cui si abbia la disponibilità assoluta o in locali appositamente destinati, vale a dire sale per fumatori (che devono essere indicate nei teatri, nei ristoranti, nei *foyer* o nei bar). Non si può, infatti, vietare del tutto di fumare, perché non è peccato, ma occorre tutelare i non fumatori e una regola come quella ipotizzata semplificherebbe ogni cosa, consentendo di fumare in una sala da ballo, in un ristorante ed in un luogo di spettacolo solo in presenza di una sala per fumatori. In pratica, il fumatore potrà fumare solo nei luoghi in cui ciò è lecito.

È questa, a mio avviso, la regola principale che dovrebbe essere seguita; ciò consentirebbe, per esempio, l'eliminazione delle polemiche in merito alla possibilità di fumare o meno nei corridoi dei treni e degli ospedali. Cesserà, in tal modo, la continua rincorsa alla ricerca di spazi non previsti dalla casistica delle norme in cui sia lecito fumare perché non espressamente vietato. Tale regola varrà per le scuole (dove si fuma nei corridoi, anche se fuori dalle classi, senza considerare che il fumo arriva ovunque) e per tutti gli altri luoghi; apportare tale cambiamento è a mio avviso semplicissimo e non richiedo che mi sia riconosciuta una specifica paternità in merito.

La maggior parte delle questioni sorte in merito alla proposta di legge da me presentata cui hanno aderito moltissimi colleghi, concerne le sanzioni. Desidero spiegare che ho previsto una sanzione non amministrativa, ma di ordine contravvenzionale penale, perché ciò obbligherà gli ufficiali giudiziari a far rispettare la norma. In caso contrario, come accade tutti i giorni, rischiamo che la legge non sia osservata e che nessuno faccia niente in proposito. Probabilmente, se ci trovassimo in un altro paese, ciò non avverrebbe ma, in Italia, una sanzione amministrativa rappresenta poco, mentre una contravvenzione anche solo pecuniaria, che non preveda, quindi, l'iscrizione sul certificato penale, costringe le forze dell'ordine a fare osservare la norma. Ho previsto la doppia sanzione pecuniaria e reclusiva perché il fumo in presenza di malati o bambini (che imparano dagli adulti) mi pare un fatto assurdo. In ogni caso, non insisto su tale questione mentre ribadisco la necessità di una contravvenzione che garantisca che la regola sia osservata. Ciò comporterà, a mio avviso, l'avvicinamento del nostro paese alle situazioni già esistenti in altre parti del mondo.

L'articolo 4 della proposta di legge prevede la realizzazione di una campagna informativa da parte del ministro della sanità ed una relazione annuale al Parlamento sulle iniziative assunte e sugli esiti raggiunti nell'ambito della campagna dissuasiva dal fumo. Tutte le norme, infatti, passano attraverso il convincimento del cittadino che non deve essere gravato di un onere fiscale o perseguito perché fuma; ritengo giusto, pertanto, che il Ministero della sanità, il quale si occupa della salute dei cittadini, attui una campagna dissuasiva. Ricordo la campagna svoltasi in Italia con riferimento all'obbligo del seggiolino in auto per i bambini; in Francia si decise di non rendere obbligatorio tale uso ma la televisione francese su ispirazione del Governo, svolge tuttora una campagna di propaganda persuasiva dimostrando le conseguenze, in caso di incidente, per un bam-

bino che non sia trasportato nel modo più adeguato. In un paese in cui questo tipo di incidente, che può comportare lesioni gravissime, è molto frequente, è importante convincere il cittadino che alcune norme vengono introdotte per tuttarlo.

Per la generazione alla quale appartengo l'idea del fumo era ancorata a valori fittizi, all'immagine di personalità affermate: si riteneva che il fumo facesse crescere e diventare uomini. Continuare a vedere spettacoli televisivi e film nei quali l'uomo-tipo, la persona attraente è sempre fumatore, non mi sembra educativo. Dovremmo fare in modo — senza ricorrere a censure — che immagini di questo tipo non vengano continuamente immesse sul mercato, perché inducono ad un processo imitativo che è molto importante tenere presente.

Si cerca di contrabbandare elusivamente il diritto di fare propaganda ai prodotti da fumo contrassegnando con il loro nome macchine da corsa, cavalli e così via e mostrando uomini aiutanti che fumano una sigaretta. Queste sono forme di incentivo al consumo dei prodotti di tabacco, finalizzate ad acquisire nuovi consumatori, che ritengo possano essere diversamente amministrati in un paese che abbia a cuore la salute dei propri cittadini.

Non voglio affrontare in questo momento il ruolo del Monopolio di Stato sui tabacchi che non si adoperava molto per espandersi sul mercato. Maggiori pressioni vengono dal comparto privato. La questione del Monopolio, pertanto, può essere rinviata all'eventuale entrata in vigore della disciplina sul consumo di tabacco perché essa coinvolge la coerenza del Governo. Mi auguro che tale disciplina venga quanto prima approvata.

GIANNI TAMINO. Condivido anch'io molte delle considerazioni espresse dall'onorevole Testa. Desidero, quindi, aggiungere solo alcune riflessioni concernenti la proposta di legge n. 1108, di cui sono primo firmatario, la quale muove dal presupposto che sia necessario dare attua-

zione all'articolo 32 della Costituzione ogniqualvolta il diritto alla salute viene messo in dubbio. Nessuno può negare che vi siano sufficienti elementi per sostenere che la tutela di tale diritto è messa in discussione dai danni provocati dal fumo. Fermo restando il diritto dell'individuo di continuare a fumare in quanto non sono certo favorevole a logiche repressive o proibizioniste, rimane da stabilire come tutelare la salute di chi decide di non fumare.

Sono d'accordo con l'onorevole Testa quando sostiene che non dobbiamo disciplinare in maniera più o meno dettagliata le situazioni in cui è possibile fumare, perché rimarrebbero comunque spazi vuoti: il principio; accolto anche nella proposta di cui sono firmatario, è quello di vietare il fumo in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, ad esclusione di quelli nei quali siano attrezzati spazi per soli fumatori.

ELENA MARINUCCI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il fumo dovrebbe essere vietato anche all'aperto.

GIANNI TAMINO. Se così fosse, qualunque fumatore potrebbe obiettare che dovremmo preoccuparci prima dei gas di scarico. Inoltre, mi troverei in difficoltà nell'individuare spazi adibiti ai fumatori nei luoghi aperti.

GIANFRANCO TABLIABUE. Anche lei, onorevole Tamino, usa la macchina.

GIANNI TAMINO. Non fumo solo perché non mi piace, altrimenti lo farei, ma ritengo che nel consumo di prodotti da fumo, così come nell'utilizzo della macchina, si debba cercare di non inquinare. Il mio non è un tentativo di penalizzare chi usa i mezzi di trasporto privati o chi fuma, ma ritengo necessario garantire la salute collettiva ed individuale. Così come stabiliamo limiti alla circolazione di autoveicoli, dobbiamo stabilire in quali luoghi si può fumare e per far ciò il criterio più facile è quello di stabilire che si fuma solo laddove è permesso, nel pre-

supposto che l'intento che si persegue non è repressivo, quanto piuttosto educativo.

A tal fine, la proposta di legge n. 1108 stabilisce, per esempio, a carico del Monopolio di Stato l'obbligo di impiegare una parte dei propri profitti per lo svolgimento di campagne, attraverso i *mass media*, rivolte soprattutto alle scuole, miranti a ridurre il consumo di prodotti da fumo.

Un'altra questione affrontata dalla proposta di legge di cui sono primo firmatario viene dibattuta in questo momento anche a livello comunitario ed internazionale; mi riferisco al problema di rendere più efficace il divieto di pubblicizzare i prodotti da fumo. Oggi tale pubblicità è proibita solo formalmente, in primo luogo perché le multe previste a carico dei contravventori sono irrisorie; in secondo luogo perché vi sono moltissimi modi per pubblicizzare i prodotti da fumo senza incorrere nei divieti posti dalla legge. È il caso della pubblicità indiretta.

Pertanto, come prevede la proposta di legge n. 1108, è necessario introdurre il divieto anche di pubblicità indiretta, proibendo sia il ricorso a sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni sportive, teatrali o canore, sia l'uso dello stesso simbolo per prodotti diversi da quelli da fumo. Se non procediamo in questo modo, continueremo a prenderci in giro, perché se viene messa in commercio una maglietta che reca, per esempio, la scritta « Marlboro », chiunque sa che quella scritta indica anche una marca di sigarette. Voglio specificare che l'ipotesi di pubblicità indiretta si verifica quando per un prodotto si utilizza lo stesso nome e lo stesso logo, ossia lo stesso marchio depositato, che contraddistingue prodotti da fumo.

La proposta di legge n. 1108 prevede anche che tutti i contenitori di sostanze da fumo debbano indicare le percentuali di nicotina, di residui catramosi e di ogni altra sostanza presente nel prodotto stesso. Peraltro, questo obbligo dovrebbe entrare in vigore anche in attuazione di due leggi comunitarie del 1990 e del 1991

(mi auguro che il Governo possa farci sapere a che punto sono i decreti legislativi di recepimento di tali normative, decreti che il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare con la legge comunitaria del 1990). Ritengo che tali aspetti, essendo già delegati al Governo troveranno attuazione e che ci si debba preoccupare di quanto non ancora previsto dalle direttive comunitarie. Sotto tale profilo credo che per dar vita ad una legge che non sia solo un'elencazione di validi principi ma fornisca indicazioni realmente attuabili non limitandosi a rappresentare una sorta di grida manzoniana, sia necessario individuare controlli e sanzioni più efficaci.

Comprendo quanto affermato dall'onorevole Testa in merito alla necessità di prevedere contravvenzioni che comporterebbero l'impossibilità di non intervenire di fronte ad un reato sanzionato penalmente; tuttavia non vorrei che si arrivasse a contestazioni che aggravino ulteriormente il già sufficientemente appesantito sistema giudiziario nazionale, ed occorre valutare attentamente, pertanto, l'opportunità di ricorrere ad una sanzione penale. Con la proposta di legge n. 1108 stabiliamo un pena pecuniaria, ma si individua un altro modo affinché quanto previsto nel testo possa trovare attuazione, vale a dire la responsabilità dei gestori dei locali pubblici che, in caso di inadempienza, rischiano la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni. In un luogo aperto al pubblico, infatti, sarà il gestore a dover far rispettare il divieto.

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. Ma in tal modo se il proprietario del negozio accanto vuole far chiudere il locale, gli basterà entrare fumando ed alla presenza di forze dell'ordine.

GIANNI TAMINO. No, se il gestore fa in modo di impedirglielo. Quando un negozio di generi alimentari vende prodotti dannosi per la salute, il negozio viene chiuso; se accettiamo tale principio, dovrebbe essere valido anche nel caso del

fumo, del quale è accertato il danno alla salute. Il proprietario che consente azioni contrarie ad una norma di legge deve sapere che va incontro alla chiusura. La sanzione amministrativa, inoltre, è preferibile a quella penale poiché può essere applicata in modo più rapido, veloce ed efficace evitando il controllo esercizio per esercizio; non siamo mai riusciti a far rispettare la legge attraverso un controllo efficace e in questo modo imponiamo il controllo allo stesso proprietario o locatario del pubblico esercizio che si dovrà far carico della salute di coloro che frequentano il locale garantendo il rispetto della legge. In caso contrario, avendo favorito un danno alla salute di altri e dimostrando di non essere in grado di gestire adeguatamente il locale va incontro alla chiusura per un periodo variabile, fino a 30 giorni. Ripeto che tale sistema appare molto più efficace per non aggravare il sistema giudiziario non prevedendo, inoltre, un aumento delle forze addette al controllo che il bilancio non ci consente. Eviteremo, inoltre di affermare qualcosa che non siamo in grado di controllare; insisto, pertanto sulla sanzione di tipo amministrativo che, oltretutto, rende poco conveniente al responsabile del locale non fare rispettare la norma.

Ascolteremo tutti i punti di vista, ma devo sottolineare che a mio avviso prevedere disposizioni più restrittive senza la possibilità di un controllo e senza sanzioni efficaci (in grado, cioè, di essere realmente applicate) equivale a non fare la legge. Ritengo, pertanto, che si debba valutare attentamente quale sia la via più opportuna per rispettare la salute dei cittadini e il diritto dei fumatori nell'ambito di disposizioni realmente attuabili.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, signor sottosegretario, condivido la relazione svolta dall'onorevole Saretta che mi consente di svolgere alcune rapide considerazioni in merito alle proposte di legge oggi in discussione. Vorrei ricordare due autori che hanno affrontato questa materia in modo chiaro ed esemplare: Dolli Peto, nel 1981, in un libro intitolato

Le cause del cancro. Prospettive e prevenzione. scriveva « Non si conosce alcun singolo provvedimento che avrebbe conseguenze così enormi sulle morti da cancro quanto una riduzione nell'uso di tabacco od il passaggio ad un tipo di fumo meno nocivo »; Menotti, nel 1987, in un libro dal titolo *Le fasi epidemiologiche della prevenzione in cardiologia*, scriveva che « il fumo di sigaretta è un fattore di rischio riconosciuto e anzi documentato. È probabilmente anche l'unico fattore di rischio per il quale è comprovato il ruolo casuale. Esso non è fisiologico a nessuna dose, e inoltre esistono dimostrazioni abbastanza suggestive sulla possibilità di ridurre il rischio e l'incidenza della cardiopatia coronarica con la sospensione del fumo ». Si tratta di opere ben conosciute che ci offrono un quadro del ruolo del fumo di tabacco nel determinismo delle patologie maggiormente prevalenti dell'epoca in cui viviamo.

Se così è, dobbiamo chiederci quale contributo il servizio sanitario nazionale possa dare all'organizzazione di interventi preventivi sulla cui urgenza ed efficacia non dovrebbero esistere dubbi, dal momento che il fumo rappresenta un fattore di rischio per molte patologie e la sua eliminazione o riduzione ci riporta a quanto espressamente richiamato dagli obiettivi di prevenzione delle malattie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Non mi sfugge che l'intervento contro il fumo deve esplicarsi anche in direzione di strumenti normativi ed economici, ma è pur vero che, trattandosi di un'abitudine individuale e sostanzialmente accettata nella vita della comunità, lo strumento privilegiato di intervento dovrebbe essere individuato in quell'attività di educazione sanitaria che è tra le finalità del servizio sanitario nazionale.

Da ciò deriva l'urgenza di affrontare i problemi collegati al fumo con una vera e propria strategia della prevenzione, da sviluppare nel tempo e che possa conseguire l'obiettivo di una tutela della salute (mi auguro di trovare d'accordo su questa ipotesi il sottosegretario Marinucci).

Anche a questo proposito possiamo e dobbiamo sottolineare l'urgenza di un « progetto obiettivo » all'interno del piano sanitario nazionale. Così facendo daremo respiro alle stesse nuove norme legislative riguardanti gli interventi utili a contrastare ed a contenere il tabagismo, quali il divieto della pubblicità e l'estensibilità a luoghi e siti della proibizione di fumare.

Tutto ciò, però, deve collocarsi all'interno di quel progetto di educazione sanitaria di cui parlavo poc'anzi e che deve svilupparsi certo nei suoi termini generali, ma con riferimento ai gruppi sociali che le statistiche indicano come i più esposti, per ragioni diverse, a divenire potenziali fumatori.

Interessante sarebbe l'esame delle misure adottate, sulla materia al nostro esame, dai vari paesi europei ed extraeuropei per capire le esperienze compiute, i limiti degli interventi attuati e quanto di nuovo rimane da fare. A mio avviso, il nostro intervento deve privilegiare le scuole, dal momento che nell'età evolutiva si può influire sull'atteggiamento dell'individuo di fronte alle scelte comportamentali in maniera maggiore che non nell'età adulta.

Se questo dato è vero, allora ben poco incidono le campagne antifumo di massa, basate su immagini macabre di scheletri con la sigaretta in bocca. Il problema non può essere solo quello di far sapere che il fumo fa male. Bisogna porre in essere interventi — ed è questo il messaggio che dobbiamo essere in grado di dare fuori da logiche tutte incentrate sull'estremismo proibizionista o prevalentemente sugli aspetti repressivi o sui divieti — incidenti sull'educazione sanitaria e, quindi, attivare un nuovo comportamento sul piano sia individuale sia di gruppo, nel quadro di una motivata cultura della salute e della qualità della vita.

Combattere il fumo non vuol dire solo condurre una lotta contro i tumori, ma anche lavorare, per esempio, all'interno delle unità sanitarie locali per prevenire l'approccio alla sigaretta e, quindi, svolgere un'attività di studio dell'ambiente,

dei problemi della gente, dei fattori di rischio che coinvolga l'intervento dei distretti sanitari di base.

Dobbiamo dare questo respiro al nostro lavoro legislativo per rispondere correttamente ai danni arrecati dal fumo che preoccupano ed allarmano se, come le statistiche ci dicono, ogni giorno muiono, in tutto il mondo, per il tabacco circa tre milioni di persone, 440 mila delle quali nella comunità europea. Nei paesi in cui l'abitudine al fumo è più radicata il novanta per cento dei casi di cancro al polmone, il trenta per cento di altri tipi di tumore e l'ottanta per cento dei casi di bronchite cronica e di enfisema polmonare sono da attribuire al consumo di tabacco, così come il venticinque per cento dei decessi per cardiopatia coronarica e per incidenti cerebrovascolari.

Si ipotizza inoltre, stante la tendenza attuale, che circa centocinquanta milioni di bambini attualmente in vita nel mondo potrebbero morire a causa di qualche malattia collegata al tabacco.

Le più recenti proiezioni dell'Organizzazione mondiale della sanità prevedono per l'Europa del 2025 un milione di morti causate dal consumo di tabacco nella fascia di popolazione che in quell'anno avrà tra i 40 e i 69 anni, ovvero i bambini ed i giovani di oggi, ed un numero di decessi equivalente per la fascia degli ultrasettantenni.

Voglio ancora ricordare che i membri del Consiglio esecutivo dell'OMS in una risoluzione hanno richiamato il fatto che « l'uso del tabacco sotto ogni forma è incompatibile con la realizzazione della salute per tutti nel 2000 ».

L'educazione sanitaria e la prevenzione sono le condizioni per consolidare la tendenza al decremento del numero dei fumatori, anche se alcuni dati indicano che determinati gruppi di popolazione in Italia tendono ad accostarsi al fumo per ragioni sulle quali vi è molto da lavorare se vogliamo attuare una prevenzione mirata ed educativa.

Sussistono due ragioni ulteriori per intervenire rapidamente sul problema del

fumo. La prima è rappresentata dalla sentenza della Corte costituzionale in merito al risarcimento, in sede civile, di eventuali danni all'organismo prodotti dal fumo passivo anche nei luoghi in cui la legge non prevede espressamente il divieto di fumare.

Un secondo elemento da tenere presente è la risoluzione adottata qualche settimana fa dal Parlamento europeo, avente ad oggetto il divieto di pubblicizzare i prodotti da fumo.

La proposta di legge numero 1202 prevede espressamente, all'articolo 1, che sulle confezioni di tabacco di sigarette e di sigari, nazionali ed estere, debba essere riportata, a spese del produttore ed a carattere ben leggibile la dicitura: « il fumo è dannoso alla salute ». Si stabilisce inoltre che le confezioni di sigarette rechino indicati in maniera chiara e leggibile i dati quantitativi, per unità di prodotto, relativi al contenuto di nicotina e di condensato, nonché delle altre componenti tossiche.

L'articolo 2 stabilisce che le confezioni di sigarette contenenti quantitativi per unità di prodotto superiori a 12 milligrammi di condensato e a 0,7 milligrammi di nicotina siano soggette ad una maggiorazione del cinquanta per cento dell'ammontare dell'imposta di consumo (nel nostro paese, infatti, si assiste ad un paradosso che ci distingue dagli altri paesi europei, di cui parlerò in seguito).

Con l'articolo 3 indichiamo la necessità di avviare un programma di riconversione produttiva dell'amministrazione autonoma del Monopolio di Stato, finalizzato alla graduale cessazione della produzione di sigarette aventi un contenuto, per unità di prodotto, di condensato e di nicotina agli indici indicati, che rappresentano un punto di riferimento a livello europeo.

Oltre alle misure di controllo, di verifica ed alle sanzioni, abbiamo affrontato il tema del divieto assoluto di ogni propaganda pubblicitaria per qualsiasi prodotto da fumo nazionale od estero; si tratta di un divieto assoluto, per qualsiasi prodotto da fumo, in qualsiasi forma venga esercitato, diretta o indiretta, fissa

o mobile, sulla stampa, alle emittenti radiotelevisive pubbliche o private, o nei locali cinematografici.

Incontreremo, su tale aspetto, nel prosieguo dell'iter del provvedimento diversi ostacoli e le multinazionali non mancheranno di esercitare la loro pressione, considerato che da tale attività traggono ingenti profitti. Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti.

Nella proposta si indica anche la necessità di affrontare il divieto di qualsiasi sponsorizzazione agli spettacoli ed alle manifestazioni di qualsiasi natura che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché ai singoli partecipanti. La sponsorizzazione rappresenta, infatti, una forma praticata dalle compagnie multinazionali per propagandare prodotti da fumo ed affrontare la nuova normativa legislativa in materia senza porre mano a questi punti fondamentali in grado di aiutare nell'azione di prevenzione, sarebbe poco significativo.

L'articolo 9 affronta la questione della necessità di avviare veri e propri programmi di prevenzione della salute e dei danni derivanti dal tabagismo, soprattutto in riferimento ad alcune aree a rischio. Mi riferisco, in particolare, all'igiene e sicurezza della gravidanza e dell'età evolutiva con programmi rivolti alle coppie ed alle donne in età feconda, tesi a scoraggiare l'uso del fumo anche in ambiente domestico (esistono, infatti, dati ben precisi sulle conseguenze del fumo in gravidanza); all'età scolare, con programmi definiti annualmente per la scuola di ogni ordine e grado; al personale militare di leva e di complemento; infine, un'altra area di intervento potrebbe riguardare la situazione ambientale carceraria con programmi da svilupparsi nei luoghi di pena (sappiamo, infatti, che anche qui esistono problemi che andrebbero affrontati). Tali programmi potrebbero essere sviluppati utilizzando i presidi nazionali delle USL ed avvalendosi anche del servizio pubblico radiotele-

visivo. Sono questi i motivi per cui si rende necessaria, nell'ambito del piano sanitario nazionale, l'elaborazione di un progetto obiettivo di prevenzione dei danni alla salute provenienti dal tabagismo.

Se vogliamo che la legge che ci accingiamo a varare non si limiti ad una elencazione di principi, è necessario che disponga delle risorse necessarie che, a mio avviso, devono essere reperite proprio perché finalizzate alla tutela della salute dei cittadini.

Ritengo, inoltre, che non si possa sfuggire alla necessità di vietare l'uso del tabacco o dei suoi derivati in ogni luogo pubblico o privato che si caratterizzi come sede di incontro pubblico e collettivo perché tale principio è volto a tutelare i danni subiti dai cittadini che non fumano. Esistono tutte le condizioni per poter affrontare in modo equilibrato tale nodo e, a mio avviso, si dovrebbe procedere secondo una duplice linea di intervento, la prima orientata all'educazione sanitaria ed alla prevenzione e la seconda caratterizzata da norme legislative adeguate da introdurre con rapidità.

Desidero, infine, evidenziare che il consumo del tabacco non rappresenta un fatto privato ma anche, e soprattutto, un grande affare attorno al quale ruotano interessi di migliaia di miliardi. Le multinazionali hanno conquistato spazi di mercato notevoli rispetto al 3 per cento che avevano nel 1970, attestandosi attualmente al di sopra del 50 per cento. Altrettanto si dica per l'enorme peso delle risorse finanziarie impiegate dalle multinazionali del tabacco per la promozione del suo consumo: oltre 2 mila miliardi di dollari ogni anno. Il nostro paese soffre di una scissione di personalità che vede da un lato il proibizionismo e dall'altro l'introito di migliaia di miliardi ottenuto vendendo tabacco e sigarette. Non si può auspicare la chiusura del Monopolio, ma il punto non è questo perché quello che sarebbe necessario è una sua diversa gestione, soprattutto nella direzione della riduzione delle sostanze nocive contenute nelle sigarette, in particolare per quanto riguarda il catrame, la nicotina e l'ossido

di carbonio e di azoto che avrebbe come conseguenza una diminuzione del rischio di tumori da fumo. Signor sottosegretario, alcune sigarette prodotte in Italia dal monopolio (MS, Stop, Pack, Nazionali, President) hanno una percentuale di residui catramosi, di nicotina e di ossido di carbonio molto elevata. Credo che sia possibile intervenire in questa direzione per una riduzione di tali sostanze che provocano danni alla salute. In Inghilterra le sigarette a più elevato contenuto di catrame hanno un costo maggiore rispetto a quelle cosiddette « leggere », mentre in Italia si assiste al fenomeno, del tutto anomalo, per il quale le sigarette con i più alti livelli di catrame hanno prezzi inferiori.

Questa è una delle contraddizioni sulle quali dobbiamo cercare di intervenire per conseguire risultati positivi. Anche alla luce degli elementi fornitici dal relatore nell'illustrare le singole proposte di legge sul tabagismo, ritengo vi siano tutte le condizioni per svolgere un lavoro produttivo, finalizzato all'obiettivo della tutela della salute dei cittadini italiani.

Credo che la predisposizione di norme legislative mirate al contenimento della diffusione del tabagismo e dei danni derivanti dal consumo di prodotti da fumo possa rappresentare un valido contributo per realizzare l'obiettivo, che tutti abbiamo a cuore, di tutelare la salute dei cittadini italiani. Questo è lo spirito con il quale ci accingiamo a collaborare ad un lavoro legislativo che adegui il nostro ad altri paesi europei ed a partecipare attivamente allo sforzo, da condurre a livello europeo, per affrontare i problemi connessi al consumo dei prodotti da fumo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANFRANCO TAGLIABUE.

Discussione della proposta di legge Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Taglia-

bue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri e Pisicchio: Norme di riordino del settore farmaceutico (Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato) (2119-2196-3190-4512-4619-4658-4675-4680-4724-4900-4936-5234-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri e Pisicchio: « Norme di riordino del settore farmaceutico », già approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 febbraio 1991 e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1991.

L'onorevole Brunetto ha facoltà di svolgere la relazione.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, dopo l'approvazione del Senato, ritorna alla Camera dei deputati la proposta di legge recante norme sul riordino del settore farmaceutico, con alcune modifiche delle quali riferirò in breve, modifiche che ne impongono il riesame da parte di questa Commissione e una nuova approvazione.

Più che le modifiche credo, però, meriti di essere segnalato il vasto consenso ottenuto al Senato del provvedimento di cui, nel dibattito che vi si è svolto, si è sottolineata l'importanza per sopperire alle inadeguatezze della legge n. 475 del 1968 rispetto alle trasformazioni intervenute nella società.

Ciò deve essere, ritengo, motivo di soddisfazione per i componenti di questa Commissione che ha varato in prima lettura il testo del provvedimento in esame.

Va tuttavia precisato che siamo in presenza di una legge di riordino e di adeguamento delle norme in materia e

non di una vera e propria riforma, la cui esigenza è ormai generalmente avvertita, anche ai fini di una armonizzazione con la legislazione europea.

Il Senato, come ricordavo, ha apportato al testo alcune modifiche che sinteticamente cercherò di illustrare.

L'articolo 1 che disciplina il rapporto farmacie-popolazione, è stato modificato elevando a 12.500 abitanti per comune il limite entro il quale è consentita l'apertura di una farmacia ogni 5 mila abitanti ed oltre il quale può essere aperta una farmacia ogni 4 mila; si stabilisce inoltre che i resti vengano computati ai fini dell'apertura di una farmacia qualora siano pari ad almeno il 50 per cento dei parametri (nel testo della Camera occorreva invece superare tale limite).

L'articolo 2 modifica l'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie in ordine all'apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari, in deroga ai parametri; il Senato ha specificato che tale disciplina debba trovare applicazione con riferimento solo ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, con il limite di una farmacia per comune e che le farmacie precedentemente aperte in base al criterio della distanza siano riassorbite in sede di revisione della pianta organica; se eccedenti rispetto al parametro farmacie-popolazione, stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge, le stesse sono considerate in soprannumero.

Infine, nel medesimo articolo, la Commissione igiene e sanità del Senato ha eliminato — in seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali — il comma 3 del testo approvato dalla Camera che precludeva l'apertura della farmacia nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 1.500 abitanti e nei quali fosse già istituito un dispensario farmaceutico.

L'articolo 3, riguardante le sanzioni, è immutato, mentre all'articolo 4 relativo alle procedure concorsuali sono apportate due modeste modifiche: una riguarda l'eliminazione del requisito di sana e robusta costituzione fisica e l'altra concerne una più ampia esplicitazione della delega al Governo sulle procedure concorsuali.

È rimasto sostanzialmente immutato anche l'articolo 5 che, disciplinando il decentramento delle farmacie prevede, in sede di revisione della pianta organica del comune, la rideterminazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche qualora risultino intervenuti mutamenti nella popolazione del comune stesso, ovvero dell'area metropolitana, stabilendo altresì che, contestualmente alla revisione della pianta organica, sia ammesso il trasferimento delle farmacie in una nuova zona, tenendo conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dallo spostamento della popolazione.

L'articolo 6 è stato modificato per adeguare il parametro di abitanti da utilizzare ai fini dell'apertura di un dispensario stagionale nei centri turistici, coerentemente con il disposto dell'articolo 1 (12.500 abitanti anziché 12 mila).

All'articolo 7, relativo alla gestione societaria, la XII Commissione del Senato ha emendato il comma 1 a salvaguardia delle farmacie già aperte e gestite da cooperative che altrimenti non avrebbero più potuto continuare l'esercizio.

Gli articoli 8 e 9, disciplinanti le ipotesi di incompatibilità e i criteri di iscrizione all'albo, sono rimasti immutati.

La normativa relativa alla gestione comunale delle farmacie, contenuta all'articolo 10, è stata emendata in due punti: una prima modifica riguarda la possibilità di costituire una società di capitali esclusivamente tra comuni (modifica questa che ha già suscitato qualche contestazione e che, per la verità, lascia perplesso anche il relatore); la seconda novità concerne l'introduzione della cessazione del rapporto di lavoro tra comune e farmacista all'atto della costituzione della società mista di cui allo stesso articolo.

L'articolo 11 (titolarità e sostituzione nella gestione) è stato integrato con l'espressa previsione della sostituzione del titolare per ferie in conformità all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968.

Gli articoli 12 e 13, che regolano il trasferimento della titolarità di farmacie, sono immutati.

Infine, la disciplina del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 14, è stata modificata con l'inseri-

mento del riferimento temporale all'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione. Il testo approvato da questa Commissione faceva riferimento, invece, alla pubblicazione della graduatoria. Ricorderete che nel corso del dibattito in prima lettura il relatore non era dell'avviso — come del resto la Commissione — di estendere la sanatoria nella misura prevista dal Senato. Esaminando gli atti della XII Commissione del Senato ho potuto riscontrare che la proposta è stata avanzata da numerosi parlamentari di diversi gruppi politici trovando il consenso di tutta la Commissione, anche in considerazione del fatto che la modifica apportata risulta conforme alle precedenti leggi in materia. Ritengo, pertanto, che il ripristino del testo già approvato dalla Camera non troverebbe consenziente l'altro ramo del Parlamento, comportando il serio rischio di prolungare ulteriormente ed inutilmente l'iter della proposta.

Pertanto sono del parere, sia pure con qualche perplessità e con la riserva di esaminare il parere che verrà espresso dalle commissioni competenti, che sia opportuno, ai fini dell'interesse generale cui è diretta la proposta, accogliere le modifiche introdotte dal Senato ed approvare in via definitiva il progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, 29 maggio, al termine della riunione in sede referente.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 19 giugno 1991.